

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4168 del 08/09/2020
Oggetto	D.P.R 13 marzo 2013 n. 59 <i>ç</i> L.R. n. 13/2015. Ditta: RIMINESE ROTTAMI di POLITI MASSIMO & C. SNC - RIMINI Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto ubicato in comune di RIMINI, Via TURCHETTA, 89, ricomprendente i seguenti titoli abilitativi: comunicazione gestione rifiuti ex art. 216 D.lgs. 152/2006, autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ex art. 124 D.lgs. 152/2006, comunicazione in materia di impatto acustico, ex L. n. 447/1995. Istanza pervenuta al SUAP del Comune di RIMINI (Rif. pratica SUAP 02324470406-16032020-1816 prot. 0008475 del 19.03.2020)
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4302 del 08/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno otto SETTEMBRE 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 – L.R. n. 13/2015. Ditta: RIMINESE ROTTAMI di POLITI MASSIMO & C. SNC - RIMINI Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto ubicato in comune di RIMINI, Via TURCHETTA, 89, ricomprendente i seguenti titoli abilitativi: comunicazione gestione rifiuti ex art. 216 D.lgs. 152/2006, autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ex art. 124 D.lgs. 152/2006, comunicazione in materia di impatto acustico, ex L. n. 447/1995.

Istanza pervenuta al SUAP del Comune di RIMINI (Rif. pratica SUAP 02324470406-16032020-1816 prot. 0008475 del 19.03.2020)

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D.P.R. n. 59/2013 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- l'art. 2, comma 1, lett. b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale, la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento, adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR n. 160/2010, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, c. 6-bis, della L. n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- gli artt. 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006 che prevedono:
 - l'adozione di norme tecniche e prescrizioni specifiche, in base alle quali le attività di recupero dei rifiuti che rispettino tali disposizioni, possono essere intraprese previa comunicazione alla Provincia territorialmente competente;
 - che la Provincia, verificata d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, iscrive in un apposito registro, le imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività;

- l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, che disciplina, in procedura ordinaria, il rilascio di Autorizzazione Unica per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
- il D.M. 05.02.1998 che individua le norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate;
- il Reg. UE n. 333/2011 recante i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di alcuni tipi di rottami metallici;
- il Reg. UE n. 715/2013 recante i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rottami di rame;
- il D.Lgs. n. 151/2005 e il D.Lgs. n. 49/2014 in materia di rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- l'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 che stabilisce che gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura sono assoggettati ad autorizzazione;
- il regolamento per la disciplina degli scarichi in pubblica fognatura approvato da ATO in data 02.04.2007;
- la L. n. 447/1995 in materia di impatto acustico;

VISTI

- la L. n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni”;
- la L.R. n. 13/2015 in materia di Riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative in materia di Ambiente ed Energia ed in particolare stabilisce quali funzioni afferenti a gestione di rifiuti, risorse idriche e inquinamento atmosferico, vengano esercitate dalla Regione mediante ARPAE;
- la L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche;
- la convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 15 c. 9, della L.R. n. 13/2015, da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e ARPAE, in merito alle funzioni residue riconosciute in materia ambientale alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014, tra cui le competenze inerenti le procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. 152/2006, funzioni che a partire dal 09.05.2016 la stessa Provincia esercita attraverso ARPAE;

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore generale n. 90/2018, con cui è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Determinazione dirigenziale n. DET-2019-876 del 29/10/2019 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022;
- le Deliberazioni del Direttore generale n. 95/2019 e 96/2019 che disciplinano e istituiscono i conferimenti di incarichi di funzione in ARPAE, per il triennio 2019-2022;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e rifiuti;

RICHIAMATA l'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 alla ditta RIMINESE ROTTAMI di POLITI MASSIMO & C. SNC con Provvedimento della Provincia di Rimini n. 193 del 22.07.2010, così come modificato con Provvedimento di ARPAE n. 2659 del 02.08.2016, relativa all'impianto ubicato in Comune di RIMINI, VIA TURCHETTA, 89, e finalizzata alla messa in riserva (R13) e recupero (R12 e R4) di rifiuti speciali non pericolosi nonché allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ex art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006, avente scadenza il 08.09.2020;

ATTESO CHE con nota acquisita agli atti con prot. n. 43437 del 19.03.2020, così come integrata il 25.05.2020 e il 21.07.2020, lo Sportello Unico del Comune di RIMINI ha trasmesso istanza presentata dalla ditta RIMINESE ROTTAMI di POLITI MASSIMO & C. SNC avente sede legale e sede dell'impianto in Comune di RIMINI, Via TURCHETTA, 89, per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, volta a proseguire in regime di AUA, senza soluzione di continuità e con alcune modifiche, l'attività già svolta in regime autorizzatorio ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, e finalizzata a ricomprendere i seguenti titoli ambientali:

- comunicazione di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 D.Lgs. n. 152/2006 e relativa iscrizione ad apposito registro delle imprese - *proseguimento con modifiche* - competenza ARPAE;

- autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura, ex art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 - *proseguimento senza modifiche* - competenza comunale;
- comunicazione di impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995 - *nuova*- competenza comunale;

DATO ATTO CHE

- l'attività viene svolta in un'area identificata al Catasto terreni del Comune di Rimini al foglio 52, mapp. 168 (parte) che ha una superficie recintata complessiva di circa 2.500 m² di cui circa 300 m² occupati da un capannone;
- l'attività svolta concerne la messa in riserva e il trattamento mediante cernita e selezione di rottami metalli ferrosi e non ferrosi, la messa in riserva e la lavorazione meccanica di spezzoni di cavi di rame ricoperto e la mera messa in riserva di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- l'area è dotata di pavimentazione impermeabile ad esclusione delle aree destinate alla barriera verde perimetrale, provviste di cordolo rialzato per evitare eventuali spandimenti di sostanze pericolose nel terreno. Lo scarico in pubblica fognatura nera, oggetto di autorizzazione, deriva dall'area scoperta dotata di pavimentazione impermeabile in c.a. dove avvengono operazioni di stoccaggio e trattamento dei rifiuti. Tale area è dotata di sistema di raccolta delle acque meteoriche e sistema di trattamento costituito da vasca di sedimentazione e disoleatore; il resto dell'area scoperta, per la quale il gestore ha adottato un piano per la gestione delle acque di prima pioggia che prevede utilizzo di cassoni coperti per lo stoccaggio dei rifiuti, è realizzata in pavimentazione asfaltata dotata di sistema di raccolta delle acque con scarico in fognatura bianca previo sedimentatore.
- rispetto all'attività già svolta in regime autorizzatorio ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, l'attività che la ditta intende svolgere in regime di AUA prevede la cessazione dell'operazione R12, la diminuzione dei quantitativi messi in riserva (da 351 a 348 t.) e l'aumento dei quantitativi gestiti (da 5.000 t/a a 5.625 t/a) ;

VISTO che, con nota prot. n. 48413 del 31.03.2020, ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/1990, il Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi n. 5/2020, in forma semplificata e in modalità asincrona, alla quale hanno preso parte: Comune di Rimini, AUSL, Comando Provinciale dei VVFF ed HERA SPA;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 216 commi 8-quater, 8-quinques e 8-sexies del D.Lgs. n. 152/2006, vista la comunicazione presentata concernente l'operazione R4 relativa alle tipologie 3.1, 3.2 e 5.8, e preso atto che l'attività svolta non è in possesso dei requisiti stabiliti dai Regolamenti Consiglio n. 333/2011/Ue e n. 715/2013/Ue:

- per la tipologia **3.1**, i cui rifiuti sono tutti assoggettati al Reg. n. 333/2011, l'operazione R4 non può essere consentita;
- per la tipologia **3.2**, l'operazione R4 è consentita esclusivamente per i rifiuti che non sono disciplinati dai suddetti Reg. nn. 333/2011 e 715/2013;
- per la tipologia **5.8**, l'operazione R4 non può essere consentita in quanto la stessa è ammessa nel rispetto del Regolamento n. 715/2013, per i rifiuti da esso disciplinato, ovvero per i restanti rifiuti, l'operazione R4 è riconducibile esclusivamente all'industria metallurgica;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 3-septies bis dell'art 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo, comunicano al Ministero dell'Ambiente i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati ai sensi dell'art. 184-ter;

ACQUISITI agli atti:

- la nota prot. n. 96576 del 14.04.2020 con la quale il Comune di Rimini ha dichiarato la conformità della destinazione dell'area, agli strumenti urbanistici vigenti;
- l'esito istruttorio favorevole all'autorizzazione per la parte afferente la competenza comunale (scarico e acustica), trasmesso dal Comune di RIMINI, con nota prot. n. 231055 del 03.09.2020, nella quale il Comune, relativamente allo scarico di acque reflue di dilavamento in fognatura, condivide e fa proprio il parere favorevole di HERA SPA, rilasciato con nota prot. n. 71236 del 20.08.2020, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- la nota Prot. n. 122621 del 26.08.2020, con cui, su richiesta del Servizio scrivente, il Servizio Territoriale ha prodotto una relazione tecnica, relativa all'istanza per la parte afferente la competenza di ARPAE (gestione dei rifiuti);
- la comunicazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, resa il 21.08.2020, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE per un importo di € 52,00;

RITENUTO sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, degli esiti istruttori di competenza comunale relativi ad autorizzazione agli scarichi idrici e comunicazione di impatto acustico, che possa darsi luogo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, con i limiti e le prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento;

SENTITO il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia, Ing. Fabio Rizzuto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è l'Ing. Giovanni Paganelli, Responsabile dell'Unità AUA ed Autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 7/2016, 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90, Ing. Giovanni Paganelli, Responsabile dell'Unità AUA ed Autorizzazioni settoriali, all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DISPONE

1. di rilasciare, ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. b. del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, **a far data dal 09.09.2020**, l'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (Rif. pratica SUAP 02324470406-16032020-1816 prot. 0008475 del 19.03.2020) alla ditta RIMINESE ROTTAMI di POLITI MASSIMO & C. SNC con sede legale e sede dell'impianto in Comune di RIMINI - VIA TURCHETTA, 89, di cui al foglio 52 mappale 168 (parte), così come rappresentato nella cartografia di cui all'**allegato "C"**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, ricomprendente i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - comunicazione di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 D.Lgs. n. 152/2006 e relativa iscrizione ad apposito registro delle imprese - proseguimento attività con modifiche - competenza ARPAE;
 - autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura, ex art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 - proseguimento senza modifiche - competenza comunale;
 - comunicazione di impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995 - nuova - competenza comunale;
2. di VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA, in particolare:
 - l'allegato A al presente provvedimento, che riporta condizioni e prescrizioni specifiche per l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti;
 - l'allegato B al presente provvedimento, che riporta condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico idrico in pubblica fognatura;
3. che eventuali modifiche **sostanziali** dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere richieste ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59/2013; eventuali modifiche **non sostanziali** devono invece essere comunicate ai sensi dell'art. 6 dello stesso DPR. Costituisce modifica sostanziale:
 - i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - ii. ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - iii. ogni modifica impiantistica e/o gestionale rilevante ai fini dell'attività di gestione rifiuti, da sottoporre ad apposita comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 152/2006;

4. che, qualora il gestore intenda modificare o potenziare sorgenti sonore oppure introdurne nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
5. che la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5 - c. 5 del DPR n. 59/2013;
6. che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la validità dell'AUA è fissata pari a 15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
7. che l'AUA adottata con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
8. che per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati troveranno applicazione le normative vigenti;
9. di rammentare che dovrà essere comunicata tempestivamente alla scrivente Agenzia, ogni modificazione intervenuta nell'assetto societario e negli organismi tecnici ed amministrativi;
10. di dare atto che l'Autorizzazione Unica Ambientale disciplina esclusivamente gli aspetti ambientali dei titoli abilitativi di cui al D.P.R. n. 59/2013 e che l'istruttoria degli stessi non comporta la verifica della conformità urbanistica ed edilizia;
11. il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di RIMINI, per la redazione del Provvedimento conclusivo di cui al DPR n. 59/2013 - art. 2 comma 1 lett. b) e la sua trasmissione in forma digitale a: richiedente, ARPAE, AUSL, HERA SPA e Comando Provinciale dei VVFF; è trasmesso altresì al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del comma 3-septies dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006;
12. in caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

14. di individuare nell'Ing. Giovanni Paganelli, il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento del presente provvedimento;
15. di dare atto che il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
16. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, che per il presente provvedimento autorizzativo si provveda all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
17. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI
Dott. Stefano Renato de Donato

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI:

1. di iscrivere, per quanto di competenza dell'ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, fatte salve altre autorizzazioni previste dalle vigenti leggi, la ditta in oggetto, con sede dell'impianto in Comune di RIMINI - VIA TURCHETTA, 89, al

numero 88 del 08.09.2020

nel Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, esclusivamente per le tipologie di rifiuti, quantità e operazioni di recupero di seguito definite:

Tipologia D.M. 05.02.1998	Codici rifiuti di cui all'EER (decisione 2014/955/UE)	Quantità stoccata (t)	Quantità gestita (t/a) (**)	Operazioni consentite (*)
3.1	120101 -120102 -150104 -160117 - 170405 -190102 -191202 - 200140	168	4.780	R13
3.2	120103 -120104 - 150104 -170401 -170402 -170403 -170404 -170406 -170407 - 191002 -191203 -200140	136	500	R13-R4
5.8	170401 -170411 -160118 -160122 - 160216	36	200	R13
5.19	160214 -160216 - 200136	8	145	R13

(*) operazioni di recupero di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;

(**) per l'attività di recupero R4, il superamento del limite giornaliero pari a 10 t/g. è subordinato a verifica di assoggettabilità di cui alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006;

2. di stabilire che per la tipologia 3.2, l'operazione R4 è consentita esclusivamente per i rifiuti che non sono disciplinati dai Regolamenti Consiglio n. 333/2011/Ue e n. 715/2013/Ue; tale attività dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. 05.02.1998;

3. dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a. dovranno essere mantenuti in buono stato la recinzione perimetrale ed il mascheramento a verde del centro;
- b. deve essere garantita e mantenuta la percorribilità all'interno del sito ed in particolare quella degli automezzi perimetralmente ad ogni singolo cumulo;
- c. l'altezza dei cumuli dei rifiuti stoccati non dovrà superare i 4 mt.;
- d. dovrà essere garantita la netta separazione tra i rifiuti ed i materiali;
- e. i rifiuti presenti nell'impianto, sia gestiti che prodotti, dovranno essere separati per codice EER, ed i cumuli nonché i cassoni dovranno essere provvisti di cartellonistica riportante il codice EER e la denominazione del rifiuto stoccato;
- f. i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dovranno essere a norma e in buone condizioni di conservazione in modo tale da garantire una perfetta tenuta;
- g. i contenitori utilizzati per la messa in riserva dei rifiuti, devono essere muniti di dispositivi/teli di copertura;
- h. nel rispetto di quanto disposto dall'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, i rifiuti gestiti dovranno soddisfare tutte le condizioni previste affinché cessino la qualifica di rifiuto, ovvero, qualora i materiali ottenuti al termine delle operazioni di recupero e/o delle fasi di pretrattamento, non abbiano cessato la qualifica di rifiuto, in quanto privi delle caratteristiche individuate dalle norme vigenti, gli stessi dovranno essere gestiti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006;
- i. i rifiuti stoccati all'interno dell'area che non sono destinati all'attività di recupero effettuata nel sito devono rispettare quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006, art. 183 c.1, lettera bb);
- j. ai fini della corretta gestione dei RAEE e con riferimento al D.Lgs. n. 49/2014, la ditta dovrà rispettare i requisiti tecnici e le modalità operative stabilite negli allegati VII e VIII; durante la gestione dovranno essere attuati gli accorgimenti necessari volti a conseguire gli obiettivi di recupero minimi di cui all'allegato V;
- k. lo smontaggio dei macchinari dovrà essere effettuato in apposite aree attrezzate; tutti i liquidi di lavorazione e quelli sversati accidentalmente dovranno essere raccolti e depurati nel rispetto delle normative vigenti;
- l. è fatto obbligo di mantenere l'area dell'impianto, i piazzali e l'adiacente viabilità pubblica, costantemente puliti e in condizioni da non costituire pericolo per la salute e per l'igiene, provvedendo a periodiche operazioni di disinfezione e disinfestazione;

- m. nelle operazioni di carico e scarico e di trasferimento dei rifiuti dovranno essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico sanitario ed ambientale;
 - n. è vietata la gestione delle categorie di rifiuti disciplinate dal D.Lgs. n. 209/2003, salvo l'adeguamento da parte della ditta, alle disposizioni introdotte dal D.Lgs. sopracitato;
4. si rammenta che:
- a. ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 350 del 21.07.1998, il diritto di iscrizione dovrà essere versato ad ARPAE, entro il 30 aprile di ciascun anno, pena la sospensione dell'iscrizione stessa;
 - b. i rifiuti generati dall'attività dovranno essere successivamente affidati ad impianti che ne attuino lo smaltimento o il recupero, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006;
 - c. l'impianto dovrà mantenere i requisiti e rispettare le condizioni stabiliti dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;
 - d. il legale rappresentante della ditta autorizzata, è tenuto ad adempiere agli obblighi concernenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, istituito ai sensi degli artt.188-bis e 188-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii ovvero adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 193 *Trasporto dei rifiuti*, 190 *Registri di carico e scarico* e 189 *Catasto dei rifiuti*, dello stesso D.Lgs. n. 152/2006;
 - e. il legale rappresentante della ditta autorizzata deve adempiere agli obblighi circa la tracciabilità dei dati ambientali inerenti i rifiuti, di cui agli artt. 193 *Trasporto dei rifiuti*, 190 *Registri di carico e scarico* e 189 *Catasto dei rifiuti*, del D.lgs. n.152/2006; nella registrazione dei rifiuti contraddistinti dai numeri terminali 99 (rifiuti non specificati altrimenti), dovrà essere dettagliata la descrizione;

**DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO
IN FOGNATURA NERA:**

CONDIZIONI:

L'area è dotata di pavimentazione impermeabile ad esclusione delle aree destinate alla barriera verde perimetrale, provviste di cordolo rialzato per evitare eventuali spandimenti di sostanze pericolose nel terreno. Lo scarico in pubblica fognatura nera, oggetto di autorizzazione deriva dall'area scoperta dotata di pavimentazione impermeabile in c.a. dove avvengono operazioni di stoccaggio e trattamento dei rifiuti. L'area è dotata di sistema di raccolta delle acque meteoriche e sistema di trattamento costituito da vasca di sedimentazione e disoleatore;

Il resto dell'area scoperta, per la quale il gestore ha adottato un piano per la gestione delle acque di prima pioggia che prevede utilizzo di cassoni coperti per lo stoccaggio dei rifiuti, è realizzata in pavimentazione asfaltata dotata di sistema di raccolta delle acque con scarico in fognatura bianca previo sedimentatore.

PRESCRIZIONI:

1. dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a. è ammesso lo scarico derivante da acque reflue di dilavamento di piattaforme cordolate in cemento armato (Sup. tot. 532 mq) ove avvengono operazioni di trattamento rifiuti. Lo scarico di acque reflue domestiche (servizi igienici, docce) è ammesso nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- b. lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella B del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- c. devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera;
- d. devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue di dilavamento:
 - pozzetto di prelievo costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente;
 - n. 2 vasche di sedimentazione, disoleatore;
 - sifoni 'Firenze' dotati di doppia ventilazione e posizionati all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile, sulle n.3 linee di scarico (acque reflue di dilavamento, acque reflue domestiche e acque meteoriche in pubblica fognatura bianca);

- e. le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- f. è fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

2. Si ricorda inoltre che:

- a. HERA SPA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate;
- b. HERA SPA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non dovranno essere scaricati in pubblica fognatura;
- c. la ditta deve stipulare con HERA SPA un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 dell'11.10.2010. HERA SPA provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento;
- d. il titolare è tenuto a presentare a HERA SPA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente), provvedendo alla quantificazione dei volumi di acque reflue di dilavamento scaricati in pubblica fognatura utilizzando la superficie scolante e i dati di piovosità raccolti dalla Stazione ARPAE più vicina. Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto;
- e. per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.